

FORNITURA DI N. 2 ANALIZZATORI A INFRAROSSI PORTATILI PER OLI E IDROCARBURI IN ACQUE E SUOLI DA DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DI ARPA PIEMONTE

Capitolato tecnico

CIG 9731376983

CUP I83C22000640005

RDO BANDO BENI /CATEGORIA PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO

INDICE

ART. 1	Oggetto dell'Appalto
ART. 2	Valore dell'Appalto
ART. 3	Caratteristiche tecniche della fornitura
ART. 4	Condizioni della fornitura e prestazioni comprese nell'importo della fornitura
ART. 5	Trasporto, consegna, installazione e verifica di conformità
ART. 6	Corso di addestramento degli operatori Arpa
ART. 7	Garanzia e manutenzione
ART. 8	Requisiti di sicurezza e certificazione di qualità
ART. 9	Cauzione definitiva
ART. 10	Fatturazione e pagamenti
ART. 11	Contestazioni, inadempimenti, penalità
ART. 12	Risoluzione del contratto
ART. 13	Recesso
ART. 14	Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura (comprensiva di consegna, installazione e verifica di conformità) di quanto sotto riportato:

N° fornitura	DESCRIZIONE	FINALITA'
1	2 analizzatori a infrarossi portatili per oli e idrocarburi in acque e suoli	L'acquisizione si rende necessaria per velocizzare e rendere più efficienti le analisi in campo e in laboratorio nel caso di emergenze ambientali. Uno dei due strumenti è destinato al laboratorio mobile per le emergenze ambientali

SEDI DI DESTINAZIONE

Arpa Piemonte – Dipartimento Sud /est SEDE di Alessandria
Spalto Marengo 33 - Alessandria

Arpa Piemonte – Struttura semplice coordinamento rete laboratoristica e servizi a supporto emergenze ambientali Via Pio VII n°9 - Torino

ART.2 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è il seguente:

Numero lotto	Descrizione	N. GARA 9013775 CIG	Importo a base di gara €
1	2 analizzatori portatili per oli e idrocarburi in acque e suoli	9731376983	€ 90.000,00 iva esclusa

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008

ART.3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La tipologia della fornitura e le caratteristiche sono descritte di seguito e dovranno essere garantite dal concorrente.

Si precisa che tutte le caratteristiche minime illustrate, si intendono accettate dall'offerente e vincolanti in caso di aggiudicazione.

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI

- L'analizzatore deve permettere l'analisi di idrocarburi e oli in campioni ambientali acquosi e terreni
- L'analizzatore deve permettere l'analisi di singoli campioni di matrici ambientali così come prelevati o previa fase di preparazione rapida e semplificata che non richieda l'impiego di solventi pericolosi per l'ozono quali CFC – le fasi di estrazione e purificazione non devono risultare, in termini di materiali impiegati, impegno degli operatori e tempistiche, più onerose di quelle attualmente in uso per i metodi cromatografici (si veda, ad esempio, ISPRA Manuali e Linee Guida 75/2011 e ISPRA Manuali e linee guida 123/2015)
- La quantificazione degli analiti deve avvenire secondo procedure normalizzate con prestazioni equiparabili a ASTM D7678
- Tempo di analisi strumentale per campione <10 minuti
- sensibilità: limite di quantificazione* $\leq 0.035\text{mg/l}$ per matrici acquose (1/10 Soglia di Contaminazione acque sotterranee - D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 2 CSC)
- sensibilità: limite di quantificazione* $\leq 5\text{mg/kg s.s.}$ per suoli (1/10 Soglie di contaminazione suolo e sottosuolo - D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1)
- precisione strumentale: coefficiente di variazione percentuale $\leq 5\%$

- possibilità di quantificare separatamente oli e idrocarburi
- le modalità di taratura e conferma metrologica della strumentazione deve essere conforme ai requisiti previsti da UNI EN ISO 10012:2004 e deve essere possibile assicurare la riferibilità indicata da permettere di assicurare una riferibilità metrologica così come previsto da UNI CEI EN ISO 17034:2017
- l'apparecchio deve essere dotato di un'interfaccia di controllo integrato con software adeguato per le analisi indicate
- l'analizzatore deve permettere di memorizzare i risultati delle misure effettuate in memoria interna
- l'analizzatore deve permettere lo scarico dei dati attraverso sistemi wireless o wired
- possibilità di connessione con LIMS in uso all'Agenzia
- L'analizzatore deve poter essere utilizzato in laboratorio e in campo su mezzi attrezzati per i controlli ambientali
- L'analizzatore deve essere compatto e robusto per poter essere trasportato facilmente
- per l'uso in campo il sistema deve poter funzionare a 12 V con batteria da auto
- Dimensioni massime 50cmx50cmx50cm - peso massimo 20kg
- Dotazione di tutte le parti strumentali necessarie comprensivi di ricambi di consumabili necessari per almeno 500 analisi

Note:

- * il limite di quantificazione è definito come livello di concentrazione in matrice in cui è possibile garantire le prestazioni di precisione ed esattezza di seguito indicati:
 - $CV\% \leq 15\%$ coefficiente di variazione percentuale calcolato come $CV\% = 100 * (\text{scarto tipo} / \text{media})$ (=deviazione standard) di sei repliche/media delle concentrazioni ottenute per sei repliche di prove su matrice reale al livello indicato comprensive delle fasi preparative)
 - $BIAS\% \leq 15\%$ ($BIAS\% = 100 * (| \text{media concentrazione ottenuta per 6 repliche} - \text{concentrazione attesa} |) / \text{concentrazione attesa}$) per sei repliche di prove su matrice reale al livello indicato comprensive delle fasi preparative)

Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali, ad esempio: datasheets, report strumentali, certificati di calibrazione, curve di taratura, etc.

Nel caso in cui sia richiesta la verifica di prestazioni con l'esecuzione di analisi, tutti i materiali necessari per tali prove (ad es. colonne, resine, materiali di riferimento, reagenti) sono a carico dell'offerente in fase di predisposizione dell'offerta e, in caso di assegnazione, nella fase di valutazione di conformità successiva all'installazione.

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

La fornitura dovrà essere comprensiva della messa in esercizio e dovrà essere completata in tutti i suoi dettagli per risultare perfettamente funzionante.

A seguito dell'aggiudicazione non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio delle apparecchiature fornite che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico della Ditta aggiudicataria.

L'offerta deve essere tale da permettere l'uso effettivo del bene proposto anche se quanto necessario per l'effettivo funzionamento non appare espressamente indicato. Tutta la fornitura compresa l'installazione dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica, alle norme per la marcatura CE ed alle norme nazionali di riferimento previste dalla normativa vigente.

La fornitura dovrà altresì essere comprensiva di:

- **spese di trasporto, consegna, installazione e verifica di conformità** presso le Strutture Arpa Piemonte destinatarie della fornitura ed ogni onere accessorio e rischio relativo alla prestazione delle

attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;

- **qualunque mezzo d'opera** occorrente per l'installazione delle apparecchiature, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
- **corso di addestramento degli operatori Arpa** con fornitura manuale utente per l'utilizzo operativo dell'apparecchiatura in lingua italiana, come previsto all'art. 6 del presente capitolato;
- **garanzia** come previsto all'art. 7 del presente capitolato

ART. 5 - TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna, al montaggio all'installazione ed alla verifica di conformità della fornitura **entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi** dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA), presso le seguenti Sedi di Arpa Piemonte

Si riportano, a titolo informativo, le sedi Arpa interessate alle forniture di cui alla presente procedura di gara

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 33	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
TORINO	Via Pio VII, n°9	

La fornitura all'atto della consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, che dovrà contenere:

- il numero della RDO;
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità

La consegna dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese della Ditta affidataria presso le Sedi dell'Agenzia sopraindicata, negli orari giornalieri indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi.

La ditta Affidataria è tenuta ad effettuare la consegna dei prodotti all'interno del magazzino precedentemente indicato con propri mezzi e personale idonei. Qualora la consegna non avvenga nei termini indicati la merce potrà essere rifiutata e la relativa consegna considerata come non avvenuta.

L'accettazione da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna

L'installazione dell'apparecchiatura dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato della ditta aggiudicataria, eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti e della vigente normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'installazione dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle norme C.E.I.

Trattandosi di strumentazione portatile l'Agenzia si riserva di richiedere di effettuare le operazioni di installazione, verifica di conformità in sedi diverse da quelle indicate.

ART. 6 – CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

La ditta aggiudicataria dovrà tenere un training formativo all'uso delle apparecchiature per una durata di 12 ore, per l'illustrazione della tecnologia sul sistema proposto, utilizzo e manutenzione ordinaria e straordinaria e dovrà altresì fornire manuale utente per l'utilizzo operativo dell'apparecchiatura in lingua italiana

le modalità di svolgimento delle attività formative dovranno essere concordate con il personale di ARPA. anche in sessioni differite, a seguire dell'installazione e collaudo della strumentazione.

Trattandosi di strumentazione portatile l'Agenzia si riserva di richiedere di effettuare il training in sedi diverse da quelle di destinazione dei beni.

ART. 7 - GARANZIA E MANUTENZIONE

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il bene è destinato (art. 1497 c.c.) nonché la garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.)

La garanzia, che decorrerà dalla data del certificato di verifica di conformità, dovrà essere di 24 mesi per ogni apparecchio fornito

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione, durante il periodo di garanzia, dovrà comprendere,

- interventi di manutenzione preventiva

La ditta aggiudicataria dovrà garantire **n. 1 intervento annuale** di manutenzione preventiva e programmata con ricambistica da effettuarsi in loco da parte di personale specializzato;

- interventi di manutenzione correttiva

La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura, nessuna esclusa; tutte le sostituzioni di parti logore o difettose con ricambistica, senza alcuna spesa aggiuntiva comprensiva di eventuali costi vivi (trasferta, diaria, chilometri), mano d'opera e/o i ricambi di componenti elettronici, meccanici per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura.

ART. 8 REQUISITI DI SICUREZZA E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ'

Le apparecchiature oggetto di gara devono essere conformi a tutte le Norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e alle Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che specifiche.

L'apparecchiatura, inoltre, dovrà essere conforme ad ogni altra disposizione normativa in materia di antinquinamento, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, nonché alle norme e prescrizioni richiamate nel capitolato tecnico.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto che copra gli oneri del mancato o inesatto adempimento (cauzione definitiva).

La cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e sarà restituita soltanto al termine del contratto, comprensivo del periodo di garanzia offerto, ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- ⇒ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ⇒ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile;
- ⇒ nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al Concorrente che segue in graduatoria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenterà nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito di regolare collaudo favorevole e dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K

Dovrà essere emessa una fattura per ogni sede di consegna.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
- 2) il codice C.I.G.;(Codice Identificativo Gara)
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- 4) il numero di RDO

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati nonché eventuali errori relativi all'importo fatturato comporta la non accettazione della fattura disponibile sul Sistema di interscambio. In questo caso la ditta dovrà provvedere all'emissione di una nuova fattura corretta.

Ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del cosiddetto "split payment",

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempimento contributivo.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

ART. 11 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

Contestazione dell'inadempimento

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali

A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue:

Consegna, installazione e verifica di conformità

· 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale della fornitura in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna, l'installazione e la verifica di conformità dell'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario;

Interventi tecnici di manutenzione

· 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale per ritardi rispetto ai tempi previsti per effettuare interventi tecnici di manutenzione, preventiva e/o correttiva, sull'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario;

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa,

con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario si intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art.14 del presente Capitolato tecnico;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna, installazione e verifica di conformità di cui all'art. 4 del presente Capitolato tecnico;
- in caso di esito negativo della procedura di verifica di conformità;
- nel caso in cui, dopo l'ulteriore periodo di prova concesso dal DEC, non vengano corrette eventuali anomalie riscontrate sull'apparecchiatura.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

ART. 13 - RECESSO

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il -concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Laura Erbetta)